



C/2023/1478

8.12.2023

**Nota informativa sulle modifiche delle competenze dell'Unione europea a seguito del trattato di Lisbona per quanto concerne le materie disciplinate dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC)**

(C/2023/1478)

In qualità di rappresentante esterna dell'Unione europea, la Commissione europea ha trasmesso al segretario generale delle Nazioni Unite, depositario della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), la nota informativa sulle modifiche delle competenze dell'Unione europea a seguito del trattato di Lisbona per quanto concerne le materie disciplinate da tale convenzione. La nota informativa è stata pubblicata il 5 ottobre 2022 sul sito web della raccolta dei trattati delle Nazioni Unite. Il testo della nota informativa è riportato di seguito.

"Nota informativa sulle modifiche delle competenze dell'Unione europea a seguito del trattato di Lisbona per quanto concerne le materie disciplinate dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC)

La presente nota informativa riguarda le modifiche delle competenze dell'Unione europea per quanto concerne le materie disciplinate dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona i poteri dell'Unione europea, che è succeduta alla Comunità europea <sup>(1)</sup>, sono stati estesi. Le informazioni riportate di seguito integrano quelle contenute nella notifica dell'8 marzo 2010.

In forza del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articoli 82 e 83 TFUE) l'UE ha acquisito nuove competenze in materia penale. L'UE ha esercitato le sue competenze legiferando in vari settori strategici pertinenti alla convenzione (ad esempio, lotta al riciclaggio, integrità dei mercati finanziari e lotta contro l'abuso di informazioni privilegiate, la manipolazione del mercato e altre forme di comportamento abusivo sui mercati finanziari, congelamento, gestione e confisca dei beni connessi alla corruzione, lotta contro la corruzione nel settore privato mediante il diritto penale, lotta contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, prevenzione della corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell'Unione europea o degli Stati membri dell'Unione europea e protezione delle persone che segnalano violazioni ("informatore").

L'Unione rileva che essa è altresì competente per combattere la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (articolo 325 TFUE), anche per quanto riguarda le questioni relative alla lotta contro la corruzione, e ha esercitato la propria competenza in questo settore, in particolare con l'istituzione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e l'adozione di norme dettagliate sugli aspetti amministrativi della lotta contro le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. L'Unione ha inoltre acquisito la competenza per istituire la Procura europea (EPPO) (articolo 86 TFUE). Istituita con regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio <sup>(2)</sup>, l'EPPO è competente a svolgere indagini, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e i loro complici. Conformemente al suddetto regolamento, ciò comprende: riciclaggio riguardante beni provenienti da tali reati, corruzione che lede o può ledere gli interessi finanziari dell'Unione e appropriazione indebita che lede tali interessi <sup>(3)</sup>. Nei settori summenzionati spetta esclusivamente all'Unione, se e in quanto ha adottato misure, concludere impegni esterni con altri paesi o organizzazioni internazionali competenti, nella misura in cui tali impegni possano incidere su tali misure o modificarne la portata.

<sup>(1)</sup> Si veda la notifica dell'8 marzo 2010 al segretario generale delle Nazioni Unite, in qualità di depositario delle convenzioni ONU (compresa l'UNCAC).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

<sup>(3)</sup> L'EPPO è divenuta operativa il 1° giugno 2021 quando ha assunto i compiti di indagine e azione penale, conformemente all'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939.

Nel settore della cooperazione allo sviluppo l'Unione europea ha competenza a svolgere attività e condurre una politica comune. Ciò comprende il sostegno ai paesi partner per quanto concerne la ratifica e l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e il ricorso a disposizioni per combattere la frode e la corruzione negli accordi con i paesi partner. L'esercizio di tale competenza non ha l'effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e quella degli Stati membri si completano e si rafforzano reciprocamente.”

La presente pubblicazione ha uno scopo meramente informativo.

---